Tornata N° 420

Consiglio Speciale

— Seduta delli 7 Agosto 1862 —

Presidenza del Commendatore M. A. Troglia

Presenti i Signori Consiglieri
Cav.e Ree;
Cav.e Pissati;
Cav.e Pagnolo;

Collegiata di Voghera
Canonicato di S. Giacomo
Istanza Reguzzi

Dichiarata aperta, dal Sig.r Presidente la seduta, si riferisce nuovamente sull'istanza del Canonico Giuseppe Reguzzi provvisto del Beneficio Canonicale di S. Giacomo e del Pio legato Ricci nella Collegiata di Voghera onde ottenere la dismessione dei beni del Canonicato e legato Pio, dei quali la Cassa Ecclesiastica ha il possesso e l'Amministrazione

Il Consiglio
Vista la deliberazione presa in adunanza delli 7. scorso luglio con cui tale istanza veniva riputata prematura ed intempestiva;

Ritenuto che il predetto Cano-
=nico Reguzzi avrebbe con atto
di citazione in data del 31. detto
mese di Luglio evocato in giudi-
=zio la Cassa Ecclesiastica per la
dismessione dei beni medesimi;

Considerando che sebbene
fondati e legali siano i prin-
=cipii che determinarono quella
Deliberazione, ciò nullameno a
fronte della attuale vigente giuris-
=prudenza in proposito assai dub-
=bioso si presenterebbe l'esito della
=sorta lite;

Che per altra parte, men-
tre le rendite dei beni stessi do-
vrebbero per la più gran parte
essere erogate nell'adempimento
di pesi religiosi, si dovrebbe
incontrare gravi spese per un
giudicio il cui esito si presenta
troppo incerto e dubbioso;

Delibera

Essere il caso di far luogo al-
la definizione per ora a favore
del richiedente D. Giuseppe Reguz-
=zi dei beni componenti la
dote del Canonicato di cui il [illegible]

medesimo è investito nella
Collegiata di Voghera, ciò però
senza tratto di conseguenza
e così senza pregiudicio dei di-
=ritti che possono competere
alla Cassa Ecclesiastica a
senso dell'art.o 22. della Legge 29.
Maggio 1855. sui beni del Bene-
=ficio di cui si tratta quando sarà
per avvenire la vacanza nonchè
sul legato Ricci annesso al Bene-
=ficio stesso

Cistercensi di S. Lorenzo
in Campo
Spese di Ufficiatura delle Chiese

Si riferisce sulle informazio-
=ni ricevute intorno alle spese di
Ufficiatura e dei pesi religiosi
inerenti alle sei chiese che spet-
=tavano alla soppressa Corpora-
=zione dei Cistercensi dell'Abba-
=zia di S. Lorenzo in Campo;
spese il di cui annuo ammon-
=tare salirebbe a L. 462[illegible]
e che potrebbe forse ridursi d'as-
=sai

Il Consiglio

Ritenuto che verte tuttora lite

Conventuali di Serra di Conti —
Cessione dell'uso della Chiesa al Municipio

sulla proprietà dei beni dell'Abbazia
sudd.a colla Procura Gen.le in
Roma che ne pretende la ri-
vocazione a suo favore;

Che in tale stato di cose
non sarebbe conveniente l'intro-
durre innovazioni nelle spese
di Ufficiatura sovraindicata, che
pare da assai tempo graviter-
rebbero per Decreto Pontificio sui
beni di cui si tratta;

Delibera

Potersi provvisoriamente
continuare il pagamento dei
singoli assegni e di tutte le
spese afferenti alla Ufficiatura
delle sei chiese dell'Abbazia
sovra detta nell'ammontare
e colle stesse condizioni che
vennero sinora corrisposti.

———

Si riferisce sulla of-
ferta fatta dal Municipio di
Serra di Conti d'incaricarsi
di far ufficiare a sue spese
la chiesa dei soppressi Mino-

Conventuali di detto Comune,
quando la Cassa Ecclesiastica
gli conceda l'uso della Chiesa
stessa e degli arredi sacri entro-
stanti.

Il Consiglio

Ritenuto che per ora l'Ammi-
nistrazione non potrebbe trarre
verun profitto dalla chiesa di
cui si tratta, la quale anzi
ove venisse chiusa potrebbe reca-
re malcontento nel Comune;

Delibera

Potersi concedere l'uso precario
della Chiesa sovraccennata, e
degli arredi entrostanti al
Municipio di Serra di Conti
con che il Municipio stesso
si obblighi di sottostare alle
spese di ufficiatura e di ripa-
razioni, e di restituire il tutto
alla Cassa Ecclesiastica sulla
semplice richiesta della
med.a

———

Agostiniani di Tolentino
Istanza Carducci per pagamento di restauri al Santuario di S. Nicola.

Si riferisce sulla

domanda dell' Architetto Gio=
Battista Carducci di Fermo
diretta a conseguire il pagamento
del residuo suo credito per le varie
opere di restauro eseguite al
Santuario di S. Nicola in Tolen=
=tino dall'anno 1856 al 7mbre 1857
epoca in cui venne lo stesso San=
=tuario riaperto al culto pubblico

Il Consiglio

Ritenuto che con privata scrit=
=tura del 18. aprile 1856. modifi=
=cata con altra posteriore del
1.° Giugno 1857. i soppressi PP. Ago=
=stiniani coll'autorizzazione del
Vicario Generale dell'Ordine diede=
=ro in appalto al richiedente
la riforma di quel tempio se=
=condo i disegni e le tavole dal
medesimo appositamente compilate
mediante il convenuto corrispet=
=tivo di scudi cinquemila=
novecento da pagarsi nei modi
e termini apparenti dalle
citate due scritture, oltre a
scudi cento a titolo di vitto
ed alloggio;

Che posteriormente, sopra

incarico degli stessi Religiosi, varj
altri lavori addizionali venne=
=ro dallo stesso Carducci eseguiti
in più di quelli contemplati nel
contratto d'appalto secondo la riser=
=va di cui nell'art.° 6. di esso con=
=tratto senza che però siasi dei lavori
medesimi e del loro prezzo fatto pre=
=ventivamente constare per apposita
scrittura;

Che essendosi da questa
Amministrazione creduto convenien=
=te di far procedere per mezzo del=
l'Ufficio del Genio Civile in Mace=
=rata alla ricognizione e collaudo
delle opere di restauro di cui nel
riferito contratto d'appalto, non
che alla perizia ed estimo dei pu=
=re riferiti lavori addizionali:
l'Ingegnere Ajutante di quell'Uf=
=ficio Sig.r Francesco Temperini ebbe
a riconoscere essere in massima
collaudabili le preindicate opere
d'appalto sotto deduzione però di
lire 484.46. per compenso e rinfran=
=co di alcuni difetti ed imperfe=
=zioni rilevati nei pilastri, nelle
mense degli altari, delle Cappelle,
e nei quadri delle guide del

pavimento; e per quanto riguarda
i lavori addizionali li giudicò del
complessivo valore di lire 5706.08.
tenuto conto in essa somma di
lire 888.08. spesa tuttora necessaria
per l'ultimazione dell' altar mag=
giore in marmo di Carrara, per
la posizione in opera delle Conche
per l'acquasanta e delle due lapidi
nei lati del presbiterio pure in marmo
che già trovansi depositate in
varie Casse nell'interno del Tempio
il tutto come risulta dalle relative
due relazioni l'una del 12. maggio
e l'altra del 25. Aprile 1862;

Che da quanto sopra si può
raccogliere come il complessivo am=
montare delle ripetute opere e lavori
addizionali sia di lire 36253.56 -
dedotte anche le lire 484.46. per
i diffetti ed imperfezioni delle opere
d'Appalto, e delle altre lire 888.08
da rimanere in deposito fino al
compimento dei lavori addizionali;

Ritenuto però che su tale som=
ma già avrebbe il Carducci rice=
vuto dai Religiosi durante l'ese=
guimento dei lavori e posterior=
mente, vari pagamenti i quali

nel mentre sembrano da lui am=
messi in soli scudi 3651. come da
sua nota al cessato Ufficio Com=
missariale d'Ancona del 10. luglio
1861, dalle relative quitanze tras=
messe dall'Ispettore locale somme=
rebbero invece a scudi 4751.81. —
pari a lire 25289.63, salvo errore;

Che pretendendo inoltre lo
stesso Carducci essergli sulla resi=
dua somma dovuti gli interessi
in ragione del 5. p% per verbale
promessa avutane dai Religio=
si, nè conoscendosi finora se egli
intenda sottostare alla deduzione
delle £. 484. sopra indicate sul
prezzo d'appalto, non si potrebbe
addivenire fin d'ora ad una defi=
nitiva liquidazione ed accertamen=
to del residuo di lui credito;

Che potendosi ciò nullameno
ritenere come fuori contestazione
che questo residuo credito eccede
tuttora le lire 10 mila in capitale
non tenuto calcolo dei relativi
interessi che egli pretende dover=
segli in ragione del 5 p% in se=
guito a promessa avutane dai
Religiosi, e fatto d'altra parte

riflesso che all'effettivo possesso e godi-
=mento dei beni concessi ai prei-
=tati Agostiniani per la manutenzio-
=ne del culto di quel Santuario trova-
=si questa Amministrazione, sem-
=brerebbe conforme ad equità che
venga fin d'ora pagata al Ricorrente
una somma a titolo d'acconto;

Per questi motivi

Ha Deliberato

Che si possa provvedere pel paga-
=mento di un' acconto di lire Due
=mila in favore del nominato
Architetto Carducci intanto che
per la definizione della pratica di
che si tratta si stanno raccogliendo
gli opportuni elementi.

Collegiata di S. Nicola
in Fabriano
Domanda del Sacerdote D.
Francesco Moretti

Si riferisce sul reclamo
avanzato dal Sacerdote D. Fran.co
Moretti di Fabriano contro le
disposizioni datesi da questa
Amministrazione per addivenire
alla divisione dei beni componen-
=ti la Dote del Benefizio Cano-
=nicale eretto in quella Collegiata

di S. Nicolò cui egli sarebbe sta-
=to nominato fin dal 1852 dai
Conti Vallemani, approvata tale
nomina con successiva Bolla Pon-
=tificia del 20. Febbrajo 1860.

Il Consiglio

Considerando che il motivo che
determinò questa Amministrazio-
=ne a ritenere siccome vacante
quel Canonicato si fu la circostan-
=za che la citata Bolla Pontificia
non venne pubblicata dal Vescovo
che posteriormente all'emanazione
del Decreto di soppressione cioè il
13. marzo 1861. e che il D. Moretti
non ne riportò il R. Exequatur
che nel 10. 8bre successivo;

Che tutta la questione sta
quindi nel vedere se fosse indispen-
=sabile per la validità ed efficacia
di quella bolla la pubblicazione
della medesima, e se la concessione
del R.° Exequatur ne formasse
parte sostanziale;

Ritenuto che a quanto rife-
=risce l'Avvocato consulente di
questa Amministrazione per le
provincie delle Marche la pubblica-

+ tuttochè non prima del 20 8bre 1861. ne avesse l'effettivo e regolare possesso;

Che assai grave sarebbe poi il dubbio, se la mancanza del R.° Exequatur al momento in cui venne pubblicata la legge di soppressione

delle bolle Pontificie non era necessaria quando queste riguardavano particolari interessi come nel concreto, e che secondo le leggi di diritto Canonico vigenti ancora all'epoca dell'emanazione di quella bolla i benefizii cessavano d'essere vacati al momento stesso della nomina sebbene il provvisto non ne avesse subito assunto il possesso;

Che in applicazione di questi principj sembra doversi ritenere che il D. Francesco Mo[retti] in... ti già trovavasi regolarmente investito del Canonicato in dispo... al momento in cui venne pubblicata la legge di soppressione + abbia potuto portare la decadenza il D. Francesco Moretti dal diritto precedentemente acquistato in forza della riferita bolla nonostante che l'abbia ottenuto posteriormente essendo che sembra essere piuttosto il R. Exequatur un mezzo conce... può il potere Civile guarentirsi contro i possibili abusi dell'autorità Ecclesiastica, ma non doversene pregiudicare i diritti acquistati dai terzi;

+ delibera

Collegiata di S. Medardo in Arcevia

Istanza del Canonico Nicola Sargenti

Che ad ogni modo di un qualche riguardo sarebbe meritevole il Ricorrente avvegnachè la sua nomina al Canonicato di cui si tratta risale al 1852 e non è a lui imputabile, ma all'essere insorta lite tra il Capitolo ed i Conti Vallemani in ordine al diritto di patronato se egli non potè tosto ottenerne l'approvazione;

Per questi riflessi ritiene potersi riguardare siccome valida ed efficace la nomina del D. Francesco Moretti e + doversi conseguentemente corrispondere al medesimo la rendita del ripetuto Canonicato a far tempo dall'epoca in cui ne assunse il possesso, semprequando non siano per opporvisi i prenominati Conti Vallemani cui sembra spettasse il diritto di patronato alternativamente colla Collegiata.

Si riferisce sulla domanda del Sacerdote D. Nicola Sargenti di Arcevia tendente

ad ottenere la revoca della deli=
=berazione di questo Consiglio in
data del 24. pp. Aprile colla quale
si sarebbe dichiarato vacante il
beneficio Canonicale cui egli ven=
=ne nominato con bolla del Vesco=
=vo di Senigaglia del 28. Ottobre 1860
e diniegatagli conseguentemente una
competente pensione sulle rendite
della soppressa Collegiata.

Il Consiglio

Ritenuto che la riferita delibera=
=zione venne sostanzialmente fondata
sul riflesso che la citata bolla Vescovile
non trovandosi ancora munita del
R.o Exequatur al momento della pub=
=blicazione della legge di soppressione
si doveva riguardare siccome nulla
e di nessun effetto;

Considerando in ora che a
a quanto si allega nel nuovo ricorso
e può altresì desumersi dalla
pratica comunicata dal Ministero
di Grazia e Giustizia sembra potersi
si ritenere che prima ancora
dell' emanazione di detta legge il
D. Nicola Sargenti ebbe a ricorrere
alla competente Autorità per riportare

il voluto R. Exequatur, e che se
il medesimo non gli venne tosto
concesso si fu per cattive infor=
=mazioni avutesi sul suo conto
che si riconobbero in seguito insus=
=sistenti ed infondate come lo
dimostra il fatto dell' essergli poi
stata concessa l'impetrata Re=
provvidenza;

Che non essendo quindi
imputabile al medesimo l'avve=
=nuto ritardo, ed essendo per al=
=tra parte la sua nomina an=
=teriore al Decreto del 3. Gennajo
1861. la sua condizione merita
certamente un qualche riguar=
=do, e che non si proceda con
tutto il rigore della Legge.

Ha perciò deliberato
potersi concedere al D. Nicola
Sargenti la reclamata pensione
a far tempo dal giorno 6. Gen=
=najo 1862. in cui egli assunse
il possesso del d.o Canonicato
e doversi conseguentemente pro=
=cedere alla liquidazione e pa=
=gamento della medesima.

Monastero di S. Lodovico in Orvieto

Istanza Raffaelli

Si riferisce sulla domanda di Raffaelli Agostino di Orvieto negoziante promossa con citazione per biglietto 15. f.° Giugno avanti il Giudice mandamentale di quella Città per avere pagamento dalla Cassa Ecclesiastica di Sc. 16. 32. pari a £. 86. 84. importo di cera somministrata dal fu suo padre Raffaelli Luigi al Monastero di S. Lodovico in Orvieto dal 18. Aprile 1859. al 13. agosto 1860.

Il Consiglio

Considerando che sebbene una tale passività non sia stata consegnata dalla Superiora del Monastero all'atto della presa di possesso, tuttavia non potrebbesi a meno di ravvisare alla istanza plausibile la causa dalla medesima addotta della confusione cioè in cui allora trovavasi e della conseguitane dimenticanza e d'altronde la specifica del Raffaelli prodotta portando l'ammissione ed approvazione della D.a Superiora, sin dall'epoca in cui

le somministranze si riferiscono. — la domanda del Raffaelli si presenterebbe sufficientemente giustificata. —

Delibera

potersi far luogo alla domanda stessa, commettendo però all'Ispettore di Perugia di accertarsi in prima se il Raffaelli ⊕ ~~Luigi~~ che ebbe a fare le sud.e somministranze, e se non sianvi altri che abbiano diritto al prezzo delle medesime.

⊕ Agostino sia l'unico erede del Raffaelli Luigi

Istanza Raffaelli

Monastero di S. Domenico in Orvieto

Si riferisce sulla domanda di Raffaelli Agostino di Orvieto, negoziante, promossa con citazione per biglietto 15. f.° Giugno avanti il Giudice Mandamentale di quella Città per avere pagamento dalla Cassa Ecclesiastica di Sc. 16. 67. pari a £. 88. 68. importo di cera somministrata dal fu suo padre Raffaelli Luigi al Convento di S. Domenico di quel Comune

dal 15. Agosto al 7. Decembre 1860.

Il Consiglio

Ritenuto che l'ommissione della consegna di questa passività per parte del Superiore del Convento all'epoca della presa di possesso può facilmente attribuirsi a confusione o dimenticanza, tanto più che al momento sarebbe stato forse impossibile di precisare l'ammontare del Credito del Raffaelli.

Ché dai libri d'Amministrazione apparirebbe che il Raffaelli era solito fare consimili somministranze, la qual cosa avvalorerebbe l'attuale domanda.

Che d'altronde la specifica prodotta dal Raffaelli porta l'approvazione scritta dal P.re Superiore all'epoca cui le somministranze si riferiscono;

Delibera

potersi la domanda stessa assecondare purché dall'Ispettore di Perugia sia in prima accertato che vero erede del Sig.r

Raffaelli ed avente diritto a conseguire i crediti dal medesimo lasciati sia il Raffaelli Agostino.

———

Beneficio possedato dal Sacerd.e D. Gius.e Sedi in Matelica

Si riferisce sul fatto dell'atterramento di N.o 44 Quercie da costruzione nei beni di un beneficio esistente in Matelica e di cui sarebbe investito il Sacerdote D. Giuseppe Sedi, e della vendita dal medesimo fattane a certi Carlo Masciatti e Mattia Gagliardi.

Dell'esistenza di questo beneficio non si aveva cognizione prima che il Sindaco di Matelica con suo foglio del 21. p.o Luglio informasse il Ricevitore di Fabriano del sud.o fatto.

In d.o giorno 21. Luglio le piante erano già lavorate e pronte ad essere trasportate nel cantiere d'Ancona.

Esse furono trattenute dallo stesso Ricevitore mediante diffida che per mezzo d'Usciere

fece intimare tanto al venditore
Ledi che ai Compratori Masin=
= ti e Gagliardi

Il Consiglio

Ritenuto che per le poche ecce=
= zioni fatte dal Decreto 3 Gen=
= najo 1861. alla soppressione ge=
= nerale degli enti morali nelle
Marche, egli è a ritenersi come
assai probabile che il beneficio
posseduto dal Ledi in Matelica
non possa sfuggire ~~dalla~~ alla dispo=
sizione generale di quel Decreto,
tuttochè non siasi pensato di
prenderne possesso; locchè vuolsi
attribuire a mera inavvertenza;

Che a conferma di questa
ipotesi verrebbe anche il carat=
= tere di clandestinità che sem=
= bra rivestire la vendita e
l'atterramento delle piante;

Che sebbene per queste
considerazioni il surriferito
fatto sembri costituire un tra=
= fugamento, potendo tuttavia es=
= sere che il beneficio non sia
colpito, o che il Sacerdote Ledi si
credesse pienamente autorizzato

a così procedere e fosse in buona
fede, egli sarebbe il caso, che
dismessa ogni idea di procedi=
= mento penale, si avvisasse al
mezzo di conciliare le cose di
comune accordo tanto nell'inte=
= resse della Cassa che dello stes=
= so beneficiato.

Delibera perciò

Potersi ordinare la presa di
possesso dei beni del beneficio in
discorso senza dilazione; e qua=
= lora la vendita delle piante
fatta dal Ledi alle Masiotti
e Gagliardi non sembri un
contratto lesivo, lasciare che
il medesimo abbia effetto, ed
invitare il Ledi a consegnarne
il prezzo alla Cassa Ecclesia=
= stica per essere impiegato a pro=
= fitto del Beneficio e dell'investito;
e nel caso il contratto fosse one=
= roso, ed il Ledi si rifiutasse al
proposto componimento provo=
= care un più regolare sequestro
delle piante abbattute, o del
loro prezzo a mani degli acqui=
= sitori, ed istituire giudizio in
via civile contro il Ledi per i danni

Monastero dell' Annunziata in Todi

Indebito taglio piante

Si riferisce sul fatto dell'atterramento di N.° 18. quercie giovani commesso da Michele Beati, legnajuolo, nel giorno 13. e precedenti del mese di Giugno ultimo scorso, nel bosco da frutti, del predio Vocabolo Casenuove, di provenienza del Monastero della S. Annunciata in Todi; essendo le d.e Quercie già spezzate e ridotta a legna da fuoco ed accatastate.

Il Beati fu sorpreso sul fatto dall' agente locale Annibale Cerboni che era accompagnato da un tal Giuseppe Luzi

Egli dichiarò istantaneamente che egli lavorava per ordine del Sig.r Luigi Antonini e per conto del Monastero; quindi aggiungeva averne avuto ordine anche dalla Madre Superiora;

— Che anzi un ordine consimile avrebbe avuto dalla priora anche l'anno scorso, in seguito al quale tagliò tanta legna per il quantitativo di passa 13. nella macchia del podere Montecalvo in Ottobre dell'anno stesso 1861; —

Il sud.° predio Casenove trovasi affittato a certo Teneroni e colonizzato da certo Baldassarini.

Il Rettore Antonini, e la Madre Priora negano aver dato l'ordine di tagliare le sud.e quercie, ed il fittabile Teneroni dice di ignorare persino l'effettuazione del taglio in discorso.

Il Consiglio

Ritenuto che per le negative del Rettore Antonini e della Madre priora del Monastero, risolvendosi il fatto del taglio delle Quercie in discorso in una contravvenzione e in un mancato furto campestre per parte del Beati, sarebbe il caso di denunciare quest'ultimo al pubblico Ministero per l'opportuno procedimento;

Che tuttavia prima di fare un tal passo sarebbe bene di prevenirne l'Antonini e la Madre Priora cui quali il Beati potrebbe versare la colpa, affinchè avessero a fare le loro osservazioni in proposito;

Corporazioni Religiose
Prorata di pensione spet=
=tante a Religiosi defunti.

Delibera perciò

Potersi prima di tutto con missiva diretta dell' Ufficio Centrale dar cognizione di quanto sovra al=l'Antonini ed alla madre Priora per le loro osservazioni, e prender norma per l'iniziativa del provve=dimento, o per quelle altre deter=minazioni che potranno essere del caso, dalle loro risposte.

Si riferisce sulla domanda da sporta da alcune Corpora=zioni religiose o convitti, tenden=te ad ottenere il pagamento della prorata di pensione la quale spet= al giorno del loro decesso ai Re=ligiosi, che sebbene fossero stati ammessi a godere fuori Chiostro detto assegnamento, eransi di nuovo ricoverati presso le me=desime, quale domicilio legale, per esigere la propria pensione, e ciò all'oggetto di reintegrarsi delle spese anticipate sia pel loro mantenimento, che d'ultima malattia, e funere.

Il Consiglio

Ritenuto che, quantunque i Religiosi di cui è parola, sia=no stati ammessi a godere fuori Chiostro l'intero assegna=mento di cui erano provvisti, non avendo ricorso per la loro secolarizzazione, non riacqui=starono in faccia alla legge la loro personalità civile, che perciò gli eredi naturali non avrebbero diritto alcuno al prorata di pensione lasciato al loro decesso;

Che tale diritto non sarebbe neppure river=sibile alla famiglia Religiosa presso cui si erano ricoverati, perchè non più riconosciuti membri delle stesse famiglie per cui tale successione spette=rebbe alla Cassa Ecclesiasti=ca, cui si sarebbero consolidati tutti i diritti e ragioni spettanti agli Enti morali soppressi;

Ritenendo però che ragione vuole che la fami=glia religiosa presso cui il

deceduto ebbe ricovero, assisten-
za e mantenimento, sia com-
pensata delle spese che la
medesima ebbe a sostenere pel
defunto.

Delibera

Potersi corrispondere al
Superiore di dette famiglie
Religiose e conviitti a titolo
di rimborso per spese di man-
tenimento, ~~spese~~ di ultima
malattia e ~~funere~~ contrarie il prorata
di pensione lasciato incasso
dal Religioso defunto.

Null'altro più cadendo in deliberazione
il Signor Presidente scioglie
l'adunanza.

Rioglia
Re
G. Pagnolo
Arcati

F. Gargano Segret.

Tornata N.° 421.

~ Consiglio Speciale ~
– seduta del 14. Agosto 1862 –

Presidenza del Commendatore
= M. A. Troglia =

Presenti i signori Consiglieri;
Cav.e Re;
Cav.e Celesia
Cav.e Gianone
Cav.e Picati
Cav.e Pagnolo;

Recanati = Agostiniani
Minori Conventuali
Domanda del Municipio
p. acquisto del Convento.

Dichiarasi aperta la seduta dal signor Presidente, e quindi il Sig.r Consigliere Cav.e Gianone riferisce sull'offerta di L. 8000. fatta dal Municipio di Recanati per l'acquisto dei già Conventi degli Agostiniani e Minori Conventuali di detto luogo;

Il Consiglio

Udito il Relatore nelle sue conclusioni;
Ritenuto che dalle medesime emergerebbe non essere siffatta offerta conveniente per la Cassa Ecclesiastica dello Stato;

Delibera

Non potersi la medesima —